I CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI SONO ESENTI IVA SE REALIZZATI DA SOGGETTI RICONOSCIUTI DALLA P.A.

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/06/2018

In materia di operazioni in regime di esenzione IVA, l'art. 10 n. 20 del DPR n. 633/1972 indica "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

Con la recente ordinanza 1 giugno 2018 n. 14124 la Corte di cassazione ha evidenziato che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma, e conseguentemente sono servizi esenti IVA, i corsi di formazione svolti da società private formalmente riconosciute dalla P.A..

Maggiori informazioni saranno disponibili sulla nostra rubrica di aggiornamento settimanale. Per ricevere informazioni sull'iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it.